

Società per azioni – Cause – art. 2437 C.C.

Cause inderogabili (1 comma):

- Modifica dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- Trasformazione della società;
- Trasferimento della sede all'estero;
- Revoca dello stato di liquidazione;
- Eliminazione di una o più cause recesso previste dal comma 2 ovvero dallo statuto;
- Modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso

(6 comma)

Società per azioni – Cause – art. 2437 C.C.

Cause derogabili (2 comma):

- . Proroga del termine;
- . Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Recesso “ad nutum” (3 comma):

- . Se la società è contratta a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate, recesso con preavviso di almeno 180 gg. Lo statuto può elevare il preavviso fino ad un anno

Cause ulteriori o volontarie (4° comma):

- . Per le società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso.

Società per azioni – 2437 cc – Diritto

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere indicate all'art. 2437 c.c., e precisamente i soci:

- assenti
- dissenzienti
- astenuti

S.p.A. – 2437 bis cc – Termini e modalità di esercizio

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata nella quale il socio dovrà indicare:

- le proprie generalità;
- il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

La raccomandata deve essere spedita alla società:

- entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima;
- ovvero, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto stesso da parte del socio.

I termini sono perentori, operandosi una prescrizione assoluta nel caso in cui il socio non comunichi alla società l'intenzione di recedere nei tempi prescritti dalla norma.

S.p.A. – 2437 quater cc – Procedimento di liquidazione

1. Offerta in opzione delle azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

Chi esercita il diritto di opzione, purché ne faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inoptate.

(l'offerta è depositata presso il reg. imprese entro 15 gg dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. 30 giorni il termine per l'esercizio);

2. Collocamento dell'inoptato a terzi;

3. In caso di mancato collocamento, entro 180 gg. le azioni vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga all'art. 2357, 3° comma;

4. In assenza di riserve, convocazione assemblea straordinaria per delibera riduzione capitale sociale o scioglimento società.

S.r.l. – Cause – art. 2473 C.C.

Cause inderogabili:

- . Cambiamento dell'oggetto sociale;
- . Cambiamento (Trasformazione) della società;
- . Fusione o scissione;
- . Trasferimento della sede all'estero;
- . Revoca dello stato di liquidazione;
- . Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;

Rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, 4° comma (attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili).

S.r.l. – Cause – art. 2473 C.C.

Recesso “ad nutum”:

. nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può comunque derogarvi e prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno
(2° comma dell'art. 2473 c.c.)

S.r.l. – Altre Cause – art. 2473 C.C.

Cause di recesso, necessarie ed ineliminabili, previste espressamente dalla normativa in materia di S.r.l.:

- quando il socio detenga una partecipazione in una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (controllata), in virtù del combinato disposto del 1° comma, ultimo periodo, dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 2497- quater c.c.;
- in caso di aumento di capitale, attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, secondo quanto previsto dal 2° periodo, 1° comma, dell'art. 2481-bis c.c.;
- a norma dell'art. 2469 c.c., secondo comma, qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, ovvero ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte. In questi casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

S.r.l. – 2473 cc – Diritto

L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

In ogni caso, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito alle deliberazioni od operazioni previste quali cause inderogabili.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Pertanto, il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione posseduta, conseguenza che *il socio non potrà scegliere di ridurre la propria partecipazione*

S.r.l. – 2473 cc – Termini e modalità di esercizio

Le modalità del recesso, specificatamente attinenti alle fasi procedurali all'esercizio del diritto alla determinazione della quota e sua liquidazione, dovranno essere previste in statuto.

L'ultimo comma dell'art. 2473 c.c. recita che “.....il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero è deliberato lo scioglimento della società” senza però fissare un termine, diversamente dalle S.p.A., entro il quale la delibera di revoca o di scioglimento debba essere adottata

S.r.l. – 2473 cc – Procedimento di liquidazione

Il 4° comma dell'art. 2473 dispone che il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso fatta alla società.

La procedura di rimborso può avvenire:

- mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni.
- da parte di un terzo concordemente individuato dai soci.
- qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e qualora, sulla base di esso, **non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società verrà posta in liquidazione.**

S.p.A. – 2437 ter cc – Criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni

Principio (1° e 2° comma)

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto:

della consistenza patrimoniale della società,

delle sue prospettive reddituali,

nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il procedimento di liquidazione deve comunque concludersi entro 180 dalla comunicazione del recesso (art. 2437-ter , 5° comma, cc), fatto salvo il caso di contestazione del valore che potrebbe anche far slittare il termine.

S.p.A. – 2437 ter cc – Criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni

Il 5° comma dell'art. 2437-ter c.c., accredita il diritto dei soci a conoscere la determinazione del valore delle azioni nei 15 giorni precedenti alla data fissata dall'assemblea: ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Gli amministratori dovranno, pertanto, preventivamente preparare la documentazione che attesta il valore di liquidazione dell'azione, tenendola a disposizione dei soci che abbiano interesse ad esaminarla.

Dunque, il procedimento di recesso si apre con una comunicazione degli amministratori attestante il valore dell'azione, corredata dalla documentazione cui questa valutazione fa riferimento.

S.r.l. – 2473 cc – Diritto di recesso

L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

Rispetto alle S.p.a. non viene disciplinata una puntuale procedura (es. determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, comunicazione al socio del valore, ecc.), rimettendo ai soci di adottarne una statutariamente ovvero in accordo fra loro.

Può essere prevista una clausola statutaria finalizzata ad individuare un metodo di calcolo del valore aziendale, sempre considerando che si dovrà valutare il patrimonio sociale in base al suo valore effettivo, così allo stesso modo può essere prevista una clausola che disponga un rinvio alle disposizioni previste per la determinazione delle azioni per le S.p.A.

S.r.l. – 2473 cc – Criteri di determinazione del valore di liquidazione delle quote

Criterio di riferimento generale (in assenza di diversa previsione statutaria):

il valore è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;

in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente;

Determinazione del valore delle azioni e quote

Data di riferimento SRL:

Ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c., il momento al quale deve essere riferita la valutazione della quota del recedente è quello della dichiarazione di recesso.

Data di riferimento SPA:

La corrispondente norma per le spa nulla specifica in merito.

In ogni caso non si può prescindere dalla redazione di un'apposita situazione patrimoniale ed economica al fine di determinare il valore di azioni e quote, e, quindi, aggiornata a una data ragionevolmente non distante dalla data di convocazione dell'assemblea o dalla data della dichiarazione di recesso, meglio se specificata nello statuto.

Determinazione del valore di rimborso di azioni e quote

Occorre segnalare che stante la tipicità della causa del recesso non è possibile prevedere statutariamente che al socio recedente venga rimborsato un importo diverso dal valore effettivo della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.

Sono infatti illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa o che tengano in considerazione i soli valori contabili.

La ragione è quella di impedire la penalizzazione del socio mediante una valutazione della partecipazione da liquidare inferiore rispetto al suo presumibile valore

A maggior ragione, una situazione contabile infrannuale appare necessaria al fine di rendere più oggettiva la determinazione del valore delle azioni/quote.

Determinazione del valore delle azioni e quote

Valore dell'azione o quota

L'unità di valutazione di riferimento nel caso di valutazioni a fini di recesso è rappresentata dall'azienda nel suo complesso.

Il valore della singola azione/quota è calcolato pro-quota. Non sono applicabili né premi di maggioranza, né sconti di minoranza, né tantomeno occorre tenere in considerazione eventuali diritti particolari del socio.

RECESSO DEL SOCIO

ASPETTI FISCALI

- ELEMENTO SOGGETTIVO: NATURA DEL SOCIO RECEDENTE
- ELEMENTO CONTRATTUALE: MODALITA' CON CUI SI RECEDE

MODALITÀ DI RECESSO

Tipico: intervento diretto della società che procede al rimborso delle quote, concludendo la procedura con la ripartizione della quota ad accrescimento delle quote ai soci superstiti oppure, caso meno frequente, la riduzione del capitale e l'annullamento della partecipazione corrispondente.

disciplina dei dividendi, soggetti IRES e IRPEF

Atipico: uscita del socio dalla compagine sociale tramite la cessione della quota con conseguente cambio di proprietà, senza che la partecipazione venga riassorbita e ridistribuita.

disciplina redditi diversi di natura finanziaria e delle plusvalenze in ambito IRPEF e IRES

Recesso atipico

A - a favore di persona fisica

- non qualificata: 26% (dall'1.7.2014)
- qualificata: 49,72% IRPEF

B - a favore di imprenditore individuale o società di persone commerciale

- con requisiti PEX: 49,72% IRPEF
- senza requisiti PEX: 100% IRPEF

C - a favore di soggetto IRES

- con requisiti PEX: 5% IRES
- senza requisiti PEX: 100% IRES

Recesso tipico

Il recesso tipico genera reddito per la quota che eccede il valore fiscale della partecipazione.

Soggettività del percettore

PERSONA FISICA

Partecipazione qualificata:

- Tassazione ordinaria del 49,72% del dividendo percepito

Partecipazione non qualificata:

- ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul 100% dell'importo distribuito

IMPRESA

imprenditore individuale o società di persone commerciale

- con requisiti PEX: 49,72% IRPEF
- senza requisiti PEX: 100% IRPEF

soggetto IRES

- con requisiti PEX: 5% IRES
- senza requisiti PEX: 100% IRES